



Il Ministro della Transizione Ecologica

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 14 marzo 2018, n. 2018/410/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la riforma della contabilità e finanza pubblica;

VISTO il decreto legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n.111, ed in particolare l'articolo 2, recante misure urgenti per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che non hanno ricevuto quote di emissioni di anidride carbonica (CO₂) a titolo gratuito, a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti;

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante attuazione della direttiva 2018/410/CE, che abroga il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e disciplina a livello nazionale il sistema europeo di scambio di quote d'emissione (EU Emission Trading System - EU ETS), e, in particolare, l'articolo 23, comma 4, in base al quale alla ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote si provvede con decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle aste;

VISTO l'articolo 23, comma 5, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il quale prevede che il 50% dei proventi delle aste è riassegnato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e, il comma 7 del medesimo articolo, il quale destina il restante 50% delle risorse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico per attività di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e di adattamento ai cambiamenti climatici;

VISTA la lettera n) del citato articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, la quale prevede che le spese di cui all'articolo 4, comma 6, 7 e 12 relative all'EU- ETS siano coperte dalle risorse derivanti dalla vendita all'asta delle quote assegnate al Ministero della transizione ecologica ai sensi del medesimo articolo 23;



VISTO l'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, così come modificato dall'articolo 1, comma 82, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il quale dispone che la quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima di 100 milioni di euro per il 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al "Fondo per la transizione energetica nel settore industriale", con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al "Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone", istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e che per la copertura degli oneri relativi ai predetti fondi si utilizzano le quote dei proventi delle aste assegnate al Ministero dello sviluppo economico e, ove necessario, per la residua copertura si utilizzano le quote dei proventi assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, il quale prevede che il Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ovvero l'Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni relative all'EU-ETS, continua ad operare fino alla costituzione del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

VISTO il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, e in particolare: l'articolo 5 che prevede, fino al 2030, l'obbligo di riqualificare ogni anno almeno il 3 per cento della superficie coperta utile climatizzata degli immobili della pubblica amministrazione centrale attraverso un apposito programma di interventi finanziato, fino a 50 milioni di euro annui per il periodo 2021-2030, con i proventi delle aste CO₂, a valere sulle quote assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello sviluppo economico; l'art. 8, comma 10-bis, che prevede che al fine di promuovere il miglioramento del livello di efficienza energetica nelle piccole e medie imprese, entro il 31 dicembre 2021 e, successivamente, con cadenza biennale fino al 2030, il Ministero dello sviluppo economico, con il supporto del GSE e sentita la Conferenza delle Regioni, emani bandi pubblici per il finanziamento dell'implementazione di sistemi di gestione dell'energia conformi alla norma ISO 50001 nel limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030, a valere sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico; l'articolo 8, comma 11, che prevede, tra l'altro, la realizzazione, da parte dell'ENEA, di una banca dati e di controlli finalizzati a verificare il rispetto dell'obbligo di diagnosi energetica per le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia, finanziati, per il periodo 2021-2030, fino ad un massimo di 0,4 milioni di euro annui, a valere sulla quota proventi delle aste CO₂ assegnati al Ministero dello sviluppo economico; l'articolo 13 che prevede, da parte dell'ENEA di concerto con il GSE, la predisposizione di un programma di informazione e formazione finalizzato a promuovere e facilitare l'uso efficiente dell'energia, la cui realizzazione è finanziata, per il periodo 2021-2030, fino ad un massimo di 3 milioni di euro annui, a valere sulla quota proventi delle aste CO₂ assegnati al Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto n. 209 del 20 luglio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante le modalità di determinazione e corresponsione dei compensi spettanti ai membri del Comitato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, ed in particolare l'articolo 3, commi 1 e 2, che pone i relativi oneri, determinati nella somma di euro 287.064,80, a carico delle risorse derivanti dai proventi della messa all'asta delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, nella misura del 70% a carico della quota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per complessivi euro 200.945,36, e nella misura del 30% a carico della quota del Ministero dello sviluppo economico per complessivi euro 86.119,44, da assegnare ad apposito capitolo di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;



VISTO il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, così come modificato dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ed, in particolare l'articolo 2, comma 1, il quale assegna la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni per l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021, euro 55 milioni per l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro 10 milioni per l'anno 2024, al Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che al relativo onere per ciascuno dei predetti anni si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che resta acquisita definitivamente all'erario;

VISTO l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, il quale autorizza la spesa di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che resta acquisita definitivamente all'erario, al fine di finanziare i progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste ciclabili e per le medesime finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 in parola;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, che autorizza, per il finanziamento degli investimenti necessari alla realizzazione di progetti sperimentali per la realizzazione o l'implementazione del servizio di trasporto scolastico al fine di limitare le emissioni climalteranti e inquinanti in atmosfera e migliorare la qualità dell'aria, la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che resta acquisita definitivamente all'erario;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, che autorizza per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che resta acquisita definitivamente all'erario;

CONSIDERATO che, per dare attuazione agli articoli 2, 3 e 4 del suddetto decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21077 del 3 aprile 2020, registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2020, sono state utilizzate per l'esercizio finanziario 2021 risorse pari a euro 115 milioni della quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTO l'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire con una dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, di 930 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di cui una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle zone economiche ambientali. Alla



costituzione del fondo concorrono i proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30/2013, versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, che resta acquisito all'erario;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e in particolare l'articolo 5 bis, comma 2, lettera c), il quale prevede che, anche al fine del contenimento degli adeguamenti delle tariffe del settore elettrico fissate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente previsti per il terzo trimestre dell'anno 2021, sia utilizzata una quota parte, pari a 180 milioni di euro, dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinata al Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato, da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

VISTO l'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 e che, a valere sulle risorse del Fondo, possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate;

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” e, in particolare, l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), il quale dispone che le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa in relazione a variazioni di bilancio connesse alla riassegnazione di entrate finalizzate per legge a specifici interventi o attività sono assegnate ai pertinenti capitoli in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale in relazione al cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti da presentare contestualmente alla richiesta di variazione;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di “Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti”;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 febbraio 2014 recante rimborso dei crediti degli operatori degli impianti cosiddetti "nuovi entranti" in attuazione del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica, con nota prot. 0024892 del 15 novembre 2021, ha comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze di non ritenere necessario



richiedere ulteriori risorse a valere sui proventi delle aste di competenza dell'anno 2020 per completare la richiamata procedura di rimborso degli operatori “nuovi entranti” ETS;

VISTA la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Gestore dei servizi elettrici il 20 dicembre 2019 per la definizione delle attività che il GSE sostiene in qualità del "Responsabile del Collocamento", ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n.1031/2010 e successive modificazioni, dell'articolo 6, commi 1 e 2, e dell'articolo 19, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30 (attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di emissioni di gas a effetto serra), ivi compresa la gestione e il trasferimento dei proventi delle aste;

VISTE le note del Gestore dei Servizi Energetici -GSE S.p.A- n. AD/P20200000772 dell'8 aprile 2020, n. AD/P20200000922 del 13 luglio 2020, n. AD/P20200000950 del 15 ottobre 2020, n. AD/P20210000003 del 15 gennaio 2021, con le quali sono stati trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze i Rendiconti trimestrali 2020 relativi ai corrispondenti proventi derivanti dal collocamento all'asta delle quote di emissione, come previsto dalla Convenzione tra MEF e GSE S.p.A. del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il GSE ha trasferito all'apposito conto di Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del Tesoro - Ministero dell'economia e delle finanze - l'importo complessivo di euro 1.273.339.077,83, relativo ai proventi delle quote di emissioni per gli impianti fissi e agli interessi maturati al 31 dicembre 2020, dei quali euro 180.000.000,00 da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n.73;

CONSIDERATO che in data 30 novembre 2021, con quietanza n. 669150, risulta versato nello stato di previsione dell'entrata, sul capitolo 2577, articolo 2, l'importo complessivo di euro 1.093.339.077,83 relativo ai proventi delle quote di emissioni per gli impianti fissi e agli interessi maturati al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che le risorse da ripartire nell'esercizio finanziario 2021, ai sensi dei sopramenzionati commi 4 e 5, dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020, sulla base dell'entità delle quote restituite di competenza del 2020 e degli interessi maturati ammontano pertanto a euro 1.273.339.077,83 ivi inclusi euro 180.000.000,00 da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha modificato la denominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in “Ministero della transizione ecologica” e ridefinito le sue funzioni fra le quali rientrano adesso le politiche energetiche, prevedendo altresì il trasferimento al medesimo Ministero della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante la nuova organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

CONSIDERATA l'opportunità di assegnare le risorse di cui all'articolo 23, comma 7, del d.lgs. 47/2020 in maniera adeguata rispetto alle varie misure di politica attiva richiamate nelle premesse, finalizzate ai processi di decarbonizzazione;



DECRETA

Articolo 1

(Ripartizione dei proventi delle aste)

1. I proventi delle aste di competenza dell'anno 2020 disponibili in relazione alle procedure stabilite dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, unitamente agli interessi maturati, pari a euro 1.273.339.077,83, sono così ripartiti:

a) una quota del 50%, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pari ad euro 636.669.538,92 è riassegnata ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n.398, e successive modificazioni;

b) la restante quota del 50%, pari a complessivi euro 636.669.538,91, è assegnata:

i) quanto ad euro 621.669.538,91 al Ministero della transizione ecologica e ripartita come segue:

1. quanto ad euro 176.382.474,11 per le seguenti finalità:

- quanto ad euro 150.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 23, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

- quanto ad euro 17.982.474,11 per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

- quanto ad euro 400.000,00 per le finalità di cui di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

- quanto ad euro 3.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;

-quanto ad euro 5.000.000,00 per le finalità di cui all'articolo 23, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 9 giugno 2020, 47;

2. quanto ad euro 287.064,80 per le finalità di cui al decreto n. 209 del 20 luglio 2016 (compensi ai membri del Comitato ETS);

3. quanto ad euro 115.000.000,00, già assegnati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 21077 del 3 aprile 2020 citato nelle premesse, per l'anno 2021, per le finalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111;

4. quanto ad euro 150.000.000,00, che restano acquisiti all'erario, per le finalità di cui dell'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

5. quanto a 180.000.000,00 versati dall'apposito conto aperto presso la Tesoreria dello Stato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, per le finalità di cui all'articolo 5 bis, comma 2, lettera c) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73;

ii) quanto ad euro 15.000.000,00 al Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 1, comma 478, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. In applicazione dell'articolo 4-quater del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e successive modificazioni, in sede di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, lettera b), i), numero 1 ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, si provvederà alla individuazione delle annualità cui le stesse potranno essere imputate in ciascuno degli anni del bilancio pluriennale sulla base degli interventi previsti e del cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti.

3. Nell'atto amministrativo di individuazione degli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al comma 1, lettera b), è riportato, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della



legge n. 3 del 2003, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n.229/2011.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i seguiti di competenza.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

